

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 837)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, RUGGERI, DI PRISCO, SECCHIA e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

Acconto sui futuri miglioramenti ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'I.N.P.S.

ONOREVOLI SENATORI. — I pensionati del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale usufruiscono di un trattamento diverso secondo la data di collocamento a riposo.

Secondo la legge n. 4435 del 28 dicembre 1952 sono stati introdotti nuovi criteri per la liquidazione delle pensioni al Fondo con decorrenza al 1° gennaio 1951, in base a tanti quarantesimi della retribuzione complessiva goduta negli ultimi dodici mesi di lavoro ed in relazione agli anni di servizio utile. Gli stessi criteri non sono stati tuttavia estesi a tutti i pensionati, anche cioè a quelli collocati a riposo anteriormente. Speciali norme sono state infatti dettate con la legge 28 dicembre 1952, n. 4435, per la riliquidazione delle pensioni concesse con decorrenza compresa tra il 1° febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, in relazione a percentuali variabili da quarantacinquesimi a quarantesimi della retribuzione goduta nell'anno 1950 dal personale della stessa azienda di pari qualifica ed anzianità. Per i titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1945, la legge

citata prevedeva solo una maggiorazione dell'assegno integrativo già istituito nel 1947. Pertanto i vecchi pensionati hanno continuato a subire i danni derivanti dalla svalutazione del loro trattamento, senza poter ottenere, come i compagni di lavoro collocati a riposo successivamente, un aumento proporzionale al livello del costo della vita e delle retribuzioni.

Come è noto il Governo, in relazione agli impegni già assunti in più di una occasione, si appresta a proporre con apposito disegno di legge la perequazione di tutte le pensioni, indifferentemente dalla data di collocamento a riposo, in relazione alle richieste della categoria che lotta da anni e che rivendica la riliquidazione di tutte le pensioni senza distinzione con i criteri della legge n. 4435 del 1952 e sulla base delle retribuzioni al 31 dicembre 1954.

Pertanto il presente disegno di legge ha lo scopo di far ottenere un acconto immediato in occasione delle prossime festività natalizie a favore di quelle categorie di pensionati del Fondo in questione che maggior beneficio dovranno trarre dalla perequazione e che l'attendono ormai da molti anni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A tutti i titolari di pensioni, dirette e di riversibilità del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, con decorrenza sino a tutto il 31 dicembre 1954, è corrisposto, in occasione delle festività natalizie dell'anno 1959, quale acconto sui futuri miglioramenti, un dodicesimo dell'importo annuo complessivo della pensione e degli assegni corrisposti.

L'onere derivante dalla presente legge è a carico di detto Fondo di previdenza